

QUESTIONI APERTE

Dolo specifico del delitto di furto

Le decisioni

Dolo specifico - Fine di profitto - Lettura estensiva

(Art. 624 c.p.)

In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 2022 (ud. 22 aprile 2022), n. 20442 - ZARA, *Presidente* - RUSSO, *Estensore*

Dolo specifico - Fine di profitto - Lettura riduttiva

(Art. 624 c.p.)

In tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pur in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 17 maggio 2022 (ud. 17 maggio 2022), n. 26421 - CATENA, *Presidente* - CAPUTO, *Estensore*

La rinnovata vitalità del fine di profitto del delitto di furto.

Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità

Le sentenze in esame manifestano il contrasto interpretativo della giurisprudenza di legittimità sul significato da attribuire al "fine di profitto", quale scopo al cui perseguimento deve tendere l'azione furtiva.

L'indirizzo maggioritario ne promuove una lettura estensiva ed esclude che esso consista necessariamente nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, potendosi risolvere nel soddisfacimento di un mero bisogno psichico.

Al contrario, l'orientamento minoritario compie un'interpretazione restrittiva di tale scopo e lo identifica nella finalità dell'agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore dell'azione.

Il contrasto giurisprudenziale denunciato trae origine dal dibattito emerso in dottrina e impone di svolgere delle considerazioni al riguardo.

The renewed vitality of the profit aim in the crime of theft. Conflicting theories in the decisions of the High Court

The sentences in question reveal the interpretative contrast in the decisions of the High Court about the meanings of the profit aim, as purpose of the thief. The majority opinion makes an extensive interpretation, and it excludes that it necessarily consists in a patrimonial purpose. It could be also a moral aim. Instead, the minority opinion proposes a restrictive interpretation, and it claims that the profit goal is the

purpose of increasing assets related to instrumental capacity of the goods to satisfy human needs. That jurisprudential conflict is the effect of the doctrinal dispute, and it allows to make some considerations about it.

SOMMARIO: 1. La lettura estensiva del fine di profitto. - 2. La lettura restrittiva del fine di profitto. - 3. La dottrina maggioritaria aderisce all'onnicomprendensiva nozione di profitto. - 4. La necessaria patrimonializzazione del fine di profitto. - 5. Considerazioni conclusive.

1. *La lettura estensiva del fine di profitto.* La prima delle sentenze in esame aderisce all'orientamento maggioritario della dottrina e giurisprudenza che offre un'interpretazione lata di profitto¹.

Nel caso di specie la Corte militare d'appello riformava la sentenza di condanna del Tribunale militare e assolveva l'appuntato della Guardia di Finanza dal reato di furto militare della propria tessera di riconoscimento. L'imputato era accusato di aver sottratto la propria tessera identificativa dopo che la stessa gli era stata ritirata a seguito del collocamento in aspettativa per motivi di salute. Tuttavia, la Corte militare d'appello riteneva non sussistere il dolo specifico del delitto di furto, in ragione del fatto che la tessera risultava priva di valore economico e non era esattamente identificabile il vantaggio che la sottrazione aveva determinato in capo all'autore. La Cassazione ha accolto il ricorso con il quale il Procuratore generale militare lamentava l'erronea applicazione dell'art. 624 c.p., rilevando come il dolo di profitto non debba avere necessariamente un contenuto patrimoniale.

Ebbene, la Corte si è uniformata alla tesi prevalente e ha affermato che il fine di profitto non consiste necessariamente nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto. Invero, esso può anche risolversi nel soddisfacimento di un bisogno psichico e risulta compatibile con una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Ne deriva che la mancanza di un vantaggio patrimoniale non esclude di per sé la sussistenza del reato.

Nondimeno, la Cassazione ha rilevato come nella sentenza di merito fosse rimasto inesplorato il fine per cui l'imputato avesse scelto di asportare la tessera di riconoscimento dal plico sigillato in cui era custodita. Di conseguenza, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché

¹ Cass., Sez. I, 25 maggio 2022, n. 20442. Conformi: Cass., Sez. V, 16 febbraio 2012, n. 19882; Cass., Sez. II, 9 ottobre 2012, n. 40631; Cass., Sez. V, 4 febbraio 2019, n. 5467; Cass., Sez. V, 13 marzo 2019, n. 11225; Cass., Sez. IV, 7 maggio 2020, n. 13842; Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 4144.

la Corte militare di appello individui il motivo, anche non patrimoniale, che in concreto abbia determinato la condotta dell'agente.

L'interpretazione estensiva del termine "profitto" è motivata dall'orientamento giurisprudenziale prevalente in ragione dell'esigenza di scongiurare l'eccessiva perimetrazione dell'ambito applicativo della fattispecie che conseguirebbe all'opposta lettura. Peraltro, l'agevole possibilità di aggressione, favorita dalla natura asportabile dei beni mobili, comporta la necessità di una tutela completa e non circoscritta alle sole sottrazioni determinate da fini patrimoniali.

La lettura estesa del "profitto" induce la giurisprudenza a sussumere nel delitto cui all'art. 624 c.p. le ipotesi di: a) furto nell'interesse della vittima, commesso per impedire che il bene sia sottratto da terzi o che lo scialacquatore dissipi i propri beni; b) furto determinato da motivazioni emulative o affettive; c) sottrazione di beni non commerciabili; d) sottrazione del bene per poi successivamente distruggerlo, in caso di impossessamento protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile, considerandosi il danneggiamento conseguente alla *amotio* della cosa quale fatto non punibile.

Infine, una risalente pronuncia ha evidenziato come il furto sia un reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'autore, onde debbono soggiacere alla previsione dell'art. 624 c.p. anche le illegittime aggressioni di beni altrui che, per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvano in un corrispondente arricchimento dell'agente.²

2. La lettura restrittiva del fine di profitto. Al contrario, la seconda delle sentenze in commento aderisce alla tesi che promuove un'interpretazione restrittiva del dolo specifico del furto³.

Nel caso di specie l'imputato veniva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 624 c.p. per essersi impossessato, sottraendoli alla persona offesa, del telefono cellulare e degli occhiali. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno ritenuto sussistente il fine di profitto, considerando riconducibile a tale nozione non soltanto il vantaggio economico e, più in generale l'incremento del patrimonio, ma anche qualsiasi soddisfazione o piacere che l'agente si riprometta dall'azione criminosa.

² Cass., Sez. II, 12 febbraio 1985, n. 4471.

³ Cass., Sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421. Conformi: Cass., Sez. V, 4 luglio 2018, n. 30073; Cass., Sez. V, 11 giugno 2019, n. 25821; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 40438.

Invece, con la pronuncia in esame la Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato e ha condiviso l'opposto orientamento restrittivo.

In particolare, la Corte ha rilevato come la nozione onnicomprensiva di profitto finisca per privare il dolo specifico del furto della funzione selettiva delle fattispecie concrete che gli compete e pervenga a una *interpretatio abrogans* dello stesso, rinvenendolo *in re ipsa* e identificandolo, in sostanza, con il movente dell'azione. Ne deriva l'ingiustificata obliterazione della funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, che causa lo smisurato ampliamento della sfera applicativa del furto a discapito di quella del danneggiamento o la sua estensione a fatti non meritevoli di sanzione penale.

Orbene, la Cassazione ha rinvenuto la *ratio* del delitto di cui all'art. 624 c.p. non solo nella necessità di evitare l'impoverimento altrui, ma anche nell'esigenza di scoraggiare l'arricchimento, o comunque, il vantaggio dell'agente derivante dalla ruberia. La Corte ha evidenziato, di conseguenza, che il ruolo sistematico del dolo specifico del furto vada ravvisato nella funzione di collegamento tipizzante tra l'elemento finalistico dell'autore del reato, volto a realizzare uno spostamento patrimoniale, e la condotta oggettiva destinata a incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto passivo.

La Cassazione, quindi, ha affermato che il fine di profitto debba essere inteso come scopo dell'autore di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini, conseguibili in virtù della capacità strumentale della cosa sottratta di soddisfare bisogni materiali o spirituali della persona.

Di conseguenza, la Corte ha reputato opportuno confrontarsi con gli esempi proposti dal prevalente orientamento estensivo come ipotesi da sussumere nell'ambito di operatività dell'art. 624 c.p..

In particolare, si è evidenziato come nel caso dei furti commessi nell'interesse della vittima non possa riscontrarsi il dolo specifico di profitto, seppure ciò non escluda la possibile rilevanza penale del fatto laddove siano integrati gli estremi del delitto di violenza privata. Inoltre, con riferimento ai furti determinati da motivazioni emulative o affettive si è osservato come il fine diretto e immediato dell'azione furtiva debba presentare una connotazione patrimoniale, cosicché il reato sussiste indipendentemente dalle ulteriori motivazioni dell'agente. Ancora, il generico riferimento ai beni non commerciabili non consentirebbe, in sé considerato, l'individuazione del fine ulteriore nel quale potrebbe o meno consistere lo scopo verso cui deve tendere la volontà dell'agente per integrare

il dolo specifico. Infine, la sottrazione di un bene per la successiva distruzione dello stesso è priva di qualsivoglia connotazione patrimoniale, potendosi orientare verso le più disparate finalità, non idonee a integrare il dolo specifico ex art. 624 c.p.. Vi sarebbe pur sempre la possibilità che la fattispecie concreta risulti sussumibile in altri reati, quali la violenza privata, o, nei limiti della recente depenalizzazione, il danneggiamento.

Nondimeno, anche nella pronuncia in esame la Cassazione ha rilevato che dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito non emergesse in modo univoco lo scopo ulteriore, integrante il dolo specifico, che l'agente deve perseguire con il compimento della condotta tipica. Pertanto, è stato disposto l'annullamento della sentenza con rinvio alla competente Corte d'appello affinché essa proceda a una nuova valutazione del compendio probatorio.

Dall'analisi congiunta delle pronunce in esame è possibile trarre l'indicazione della necessità che, a prescindere dall'ampiezza che si attribuisca al concetto di "profitto", la finalità perseguita dall'agente venga accertata al di là del ragionevole dubbio, dovendosi altrimenti concludere per l'assoluzione dell'imputato. Invero, le esigenze di completezza del quadro probatorio e di dimostrazione della colpevolezza in termini di certezza processuale impongono di configurare tale elemento in concreto, quand'anche esso venga inteso in senso ampio, come non patrimoniale. Dunque, dalla giurisprudenza di legittimità emerge la necessità di individuare il vantaggio, anche meramente morale, che potesse prodursi in capo all'imputato come effetto dell'azione furtiva.

Tuttavia, una simile affermazione appare incoerente con l'interpretazione estensiva del concetto di "profitto": se vi si ricomprende anche il soddisfacimento diretto di un bisogno psichico, allora esso non può che risultare integrato *in re ipsa*. Infatti, non è immaginabile che un individuo agisca se non al fine di procurarsi un vantaggio o un piacere, dovendosi ritenere che tale elemento sia connaturato alla stessa condotta tipica. Di conseguenza, non appare logico sostenere la necessità di un accertamento specifico e concreto del fine avuto di mira dal reo quando il delitto può essere integrato dal perseguimento di qualsiasi scopo, sia esso patrimoniale o morale.

Al contrario, siffatto accertamento è coerente con la lettura restrittiva del fine di profitto: se è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p. la sola condotta volta al conseguimento di un incremento patrimoniale, allora è opportuno verificare quale specifico scopo abbia perseguito il reo.

3. *La dottrina maggioritaria aderisce all'onnicomprendiva nozione di profitto.* L'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente propone un'interpretazione estensiva di "profitto" e adotta una nozione onnicomprensiva dello stesso nella quale si ricomprende non solo il vantaggio economico e, più in generale, l'incremento del patrimonio, ma qualunque soddisfazione o piacere che l'agente si riprometta dall'azione criminosa⁴. Quindi, si afferma che il concetto di profitto contenga in sé ogni vantaggio di natura anche non economica e possa consistere nell'appagamento di un interesse pure morale.

La lettura lata del dolo specifico del furto sarebbe suffragata, innanzitutto, dalla formulazione letterale della disposizione: l'art. 624 c.p. si riferisce esclusivamente al "profitto", senza offrirne alcuna qualificazione. Ne deriva la possibilità che esso venga inteso in termini sia patrimoniali sia meramente spirituali o sentimentali. Qualsiasi limitazione risulterebbe, altrimenti, arbitraria⁵.

La tesi sarebbe corroborata, peraltro, da un'interpretazione storica della disciplina che esplori la *voluntas legis* dei compilatori del codice del 1889, prima, e del 1930, poi. Dalle Relazioni ministeriali emerge, infatti, che la nozione di profitto sia stata preferita per il suo significato più ampio rispetto a quella già utilizzata in altre esperienze legislative del passato di "animo di lucro", dal campo semantico decisamente più circoscritto ed avente significazione esclusivamente economica⁶.

Inoltre, l'ampliamento del raggio di operatività della disposizione incriminatrice viene argomentato in ragione dell'esigenza di ricomprendervi il maggior numero di fattispecie possibile, al fine di soddisfare istanze di tutela collettiva. Infine, se ne rinviene la comprova nella circostanza che il profitto che l'autore si propone possa essere rivolto non a sé, ma ai terzi⁷: dall'incremento patrimoniale altrui l'agente non potrebbe che ricavare una soddisfazione meramente morale.

Ciononostante, la teorica in esame si espone alla decisiva critica di abusare dell'interpretazione estensiva della fattispecie penale, finendo per neutralizzare la previsione normativa del dolo specifico di cui all'art. 624 c.p.. Siffatta lettura si traduce, in definitiva, in una *interpretatio abrogans* dello stesso, con

⁴ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale parte speciale*, Milano, 1996, 266; MARINI, *Commentario al codice penale*, Tomo IV, Torino, 2002, 3113; PAGLIARO, *Principi di diritto penale parte speciale*, III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 75.

⁵ MARINI, *op. cit.*, 3113.

⁶ AMARELLI, *Furto*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da Fiore, Torino, 2010, 68.

⁷ CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, Milano, 1983, 7.

intollerabile sacrificio delle istanze garantiste sottese ai principi di legalità e di riserva di legge. Occorre evitare, nondimeno, che la finalità “aggiuntiva” finisca per risolversi in un requisito pleonastico⁸.

Tuttavia, un’autorevole dottrina esclude il pericolo che la tesi onnicomprensiva, cui aderisce, conduca alla vanificazione ermeneutica del “fine di profitto” e, in tal guisa, propone un’interpretazione alternativa della fattispecie volta a conservare un ruolo effettivo al dolo specifico⁹.

In particolare, tale forma di manifestazione del dolo è prevista come elemento essenziale ogni qual volta il legislatore ritenga che il comportamento oggettivo non sia sufficientemente significativo ai fini dell’integrazione di un determinato reato, cosicché viene richiesto il perseguimento di una particolare finalità, il cui conseguimento, però, non è necessario per il perfezionamento della fattispecie. Con la descrizione di un siffatto elemento si valorizza sul piano della tipicità penale il legame indissolubile tra la volontà e gli obiettivi concreti che l’agente persegue con la propria condotta, così derogando alla generale irrilevanza del fine cui tende la volontà dell’autore nella costruzione del dolo.

Quindi, la previsione del dolo specifico contribuisce a precisare, a mezzo dell’elemento soggettivo, il profilo dell’offesa e produce una restrizione del campo applicativo della fattispecie criminosa attraverso la selezione normativa di un peculiare indirizzo della volontà.

Tuttavia, l’Autore rileva come tale finalizzazione ulteriore non sarebbe ravvisabile nel delitto di furto: in questo caso l’intero finalismo della volontà si è già dispiegato nella predisposizione del fatto tipico, coincidendo con il contenuto psicologico imprescindibile della sottrazione e dell’impossessamento. Infatti, l’adesione alla lettura onnicomprensiva del fine di profitto rende impossibile immaginare un’ipotesi furtiva nella quale il soggetto non abbia agito per una soddisfazione o un vantaggio, quanto meno morali.

Di conseguenza, egli propone di interpretare il delitto come reato strutturato a dolo generico. Infatti, seppure tale scopo sia tipizzato nella fattispecie come ulteriore, esso si esaurisce, a causa della sua indeterminatezza, nei momenti che del fatto costituiscono la complessiva realizzazione¹⁰.

⁸ BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2019, 143.

⁹ CARMONA, *Il fine di profitto*, cit., 161 ss.; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996, 201 ss.

¹⁰ AZZALI, *Profitto e punibilità nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1437.

L'Autore giunge per tal via ad ammettere la possibilità di individuare delle disposizioni incriminatrici nelle quali la tipizzazione di un fine non incida sul significato offensivo del reato, risultando così orfane della relativa funzione selettiva.

Ciononostante, egli prospetta un'interpretazione dell'art. 624 c.p. volta a riconoscere un'indubbia effettualità al fine di profitto nell'economia della fattispecie.

In particolare, si attribuisce al dolo specifico del furto la funzione di differenziare la fattispecie da altri reati costruiti con elementi materiali identici o affini. Invero, in numerosi casi la legge delinea fattispecie incriminatrici fra loro in relazione di identità o affinità. Ebbene, nel caso dell'art. 624 c.p. il legislatore, tipizzando l'intenzione dell'agente, ha proceduto alla traduzione in termini soggettivi delle note oggettive tipiche della condotta, rendendo così più sicura l'identificazione interpretativa degli spazi applicativi della stessa.

Di conseguenza, la convergenza di più fattispecie verso un'unica condotta, per le identiche o molto simili modalità di realizzazione, è risolta mediante l'esatta comprensione dell'effettiva intenzione dell'agente. Per esempio, il furto si differenzia dal reato di saccheggio proprio in ragione del fine di profitto perseguito dall'agente: il dolo generico che connota il reato di cui all'art. 419 c.p. si risolve nell'intenzione di turbare la tranquillità e la sicurezza pubblica attraverso la sottrazione e l'impossessamento, cosicché è la diversa estensione dell'elemento soggettivo a offrire alla fattispecie un effettivo ambito di applicazione, evitandone la coincidenza con il furto.

Analogamente, la funzione differenziale del "fine di profitto" può cogliersi in relazione ai casi in cui la condotta di sottrazione e impossessamento sia riconducibile, quale modalità concreta di attuazione, a fattispecie criminose come il delitto di frode in processo penale o depistaggio di cui all'art. 375 c.p.. Invero, l'applicazione dell'una o dell'altra disposizione sarà condizionata, oltre che dalla specificazione di taluni elementi materiali, anche dall'accertamento delle finalità perseguite dall'agente: occorre verificare, quindi, se egli si riproponesse lo scopo di profitto o quello di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.

In conclusione, l'Autore riconosce che la lettura onnicomprensiva del profitto vanifichi la funzione selettiva del dolo specifico, dato che la finalità ulteriore sarebbe ravvisabile *in re ipsa*. Tuttavia, egli sostiene che tale scopo incarnerebbe il momento intenzionale della condotta e condurrebbe a qualificare il

furto come reato a dolo generico esplicitato. Siffatto elemento soggettivo svolgerebbe, dunque, una funzione di differenziazione del reato da fattispecie contermini.

Seppure risulti condivisibile la qualificazione del “fine di profitto” come dolo specifico differenziatore, gli argomenti letterale e sistematico rendono non ammissibile l’interpretazione estensiva della fattispecie proposta dall’Autore.

La definizione del furto come delitto a dolo generico non è giustificabile alla luce dell’esplicita previsione legislativa del fine di profitto nella fattispecie criminosa. Invero, ogni volta che il legislatore ha ritenuto che l’elemento soggettivo, e in particolare il dolo specifico, non occorresse ai fini dell’integrazione di un reato, semplicemente non l’ha previsto, così asserendo la sufficienza del dolo generico¹¹.

Dunque, sono i principi di legalità e di riserva di legge che precludono un’interpretazione anti-letterale della disposizione criminosa: l’esigenza di conservazione degli atti normativi impedisce di rinunciare tanto facilmente a un requisito della legge penale¹².

La vanificazione della funzione selettiva del dolo specifico non è temperata nemmeno dalla specificazione normativa dell’ingiustizia del profitto perseguito, prevista altrove per i delitti di rapina di cui all’art. 628 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p. e deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 c.p.. Tale qualificazione esclude, invero, che il perseguimento di un profitto giusto possa integrare il reato e riassegna al dolo specifico la funzione di selezione tra fatti¹³.

Al contrario, la fattispecie di cui all’art. 624 c.p. non positivizza tale requisito e la dottrina maggioritaria esclude che il profitto verso cui è protesa la condotta furtiva debba presentare l’ulteriore carattere dell’ingiustizia¹⁴. Si rileva, quindi, come il tenore letterale della disposizione impedisca di considerare l’ingiustizia un elemento costitutivo del reato e come il principio di legalità ne precluda l’introduzione in via interpretativa, siccome la definizione della fattispecie astratta è riservata al Legislatore. Ne discende l’impossibilità di valorizzare tale

¹¹ GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale. Parte speciale, Reati contro il patrimonio*, Milano, 2013, 110.

¹² PECORELLA, *Dei delitti contro il patrimonio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1965, 635.

¹³ CARMONA, *I reati contro il patrimonio*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di Fiorella, Torino, 2019, 195.

¹⁴ CARMONA, *La tutela penale del patrimonio*, cit., 178; LANZI, *Voce Furto*, in *Enc. Giur.*, vol. XIV, Roma, 1989, 7; AMARELLI, *Furto in I reati contro il patrimonio*, cit., 71; MARINI, *op. cit.*, 3115.

requisito al fine di superare la vanificazione della funzione selettiva del dolo specifico cui la lettura omnicomprensiva del “profitto” conduce, dovendosi ritenere costitutivo dell’elemento soggettivo sia il profitto giusto sia quello ingiusto.

Di conseguenza, vi è la necessità di elaborare un’ esegesi dell’art. 624 c.p. adeguata alla conformazione legislativa del delitto quale reato a dolo specifico e che valorizzi la duplice funzione selettiva e differenziale cui attende tale elemento soggettivo. Invero, esso contribuisce sia a limitare i fatti punibili a titolo di furto sia a individuare la linea di demarcazione tra il delitto e altre figure di reato contermini, non caratterizzate dal perseguimento di uno scopo di profitto.

4. *La necessaria patrimonializzazione del fine di profitto.* Per preservare la funzione selettiva del dolo specifico è utile proporre un’interpretazione restrittiva e patrimonializzante del concetto di “profitto”.

A tal fine tra i possibili vantaggi genericamente connessi all’impossessamento occorre individuare quelli che rappresentano lo scopo verso cui si proietta l’aggressione furtiva, a prescindere dai diversi moventi psicologici che sollecitano il ladro ad agire.

Quale forma di aggressione unilaterale al patrimonio altrui il furto provoca una rottura delle regole del mercato¹⁵: lo scopo verso cui tende l’azione è, infatti, quello di evitare l’esborso patrimoniale normalmente necessario per acquistare dei beni. Siccome il fine tendenziale dell’aggressione furtiva va rinvenuto nella rottura della logica degli scambi, affinché esso sia integrato occorre che il soggetto abbia agito allo scopo di procurare, a sé o ad altri, un profitto di carattere economico.

L’elevato livello della cornice edittale di pena nel delitto di furto deve essere confermato, pertanto, dalla finalità soggettiva di far circolare cose o utilità¹⁶. Infatti, se la condotta di sottrazione fosse compiuta con fini diversi da quello dell’immediato conseguimento di utilità economica, muterebbe il titolo di reato, giacché non si mirerebbe a un trasferimento di ricchezza e l’azione risulterebbe fortemente connotata in termini personalistici nei riguardi del proprietario della cosa.

¹⁵ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte speciale*, vol. II, tomo II, Torino, 2015, 71; GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, cit., 112.

¹⁶ GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *op. cit.*, 113.

Per esempio, non integrerebbe il delitto di furto ex art. 624 c.p., ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all'art. 392 c.p. l'appropriazione della cosa mobile altrui finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. Inoltre, la sottrazione e l'impossessamento integrerebbero un'ipotesi di dispersione ex art. 635 c.p. ove fossero compiuti dall'agente al fine di tenere la cosa presso di sé e renderne più difficile il ritrovamento, piuttosto che nel perseguimento di un profitto.

Dalla relazione tra la natura di illecito di aggressione unilaterale e la rottura della logica del mercato deve ricavarsi, quindi, la considerazione per cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 624 c.p. sia necessario che l'oggetto materiale del reato disponga di un valore economico. Infatti, se l'agente si impossessasse di beni non suscettibili di scambio, come una ciocca di capelli o una lettera d'amore, verrebbe meno quella prospettiva di abusivo profitto economico che costituisce lo scopo verso cui, per l'appunto, tende l'azione furtiva. Se ne rinviene conferma nel dato sistematico e letterale.

Invero, il furto è inserito nel novero dei delitti contro il patrimonio ed è finalizzato non solo a evitare l'impoverimento altrui, ma anche a scoraggiare l'arricchimento, o comunque, il vantaggio dell'agente mediante il ricorso a mezzi illeciti¹⁷. L'offesa giuridica che realizza il fatto di cui all'art. 624 c.p. è certamente il decremento patrimoniale del soggetto passivo e ciò rende verosimile che il profitto assuma una veste patrimoniale, senza la quale verrebbe meno la coerenza sistematica¹⁸.

Inoltre, l'art. 624 c.2 c.p. nel delineare una nozione estesa di cosa mobile, tale da ricomprendervi anche le energie, precisa che esse debbano avere un valore economico. Parimenti, l'art. 626 c.1 n.2 c.p. nel prevedere un trattamento attenuato se il fatto è commesso su "cose di tenue valore" lascia intendere che il furto può essere compiuto su cose suscettive di valutazione economica, risultando altrimenti inapplicabile il criterio basato sull'entità del valore del bene sottratto.

Si evidenzia altresì come un valore che non sia dotato di un coefficiente economico sufficientemente significativo rischi di avallare il capriccio del singolo che sia stato leso nella sua affettività relazionale con il bene, così piegando la tutela penale al possibile arbitrio dell'individuo¹⁹. Al contrario, il legislatore

¹⁷ MANTOVANI, *Voce Furto*, in *Digesto*, vol. V, Torino, 1991, 374.

¹⁸ GELARDI, *Il dolo specifico*, Palermo, 1990, 175.

¹⁹ GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, cit., 113.

deve ambire alla formulazione di fattispecie quanto più possibile condivise, in modo da predisporre la tutela penale nei confronti del maggior numero di soggetti possibile.

Infine, la conclusione è incoraggiata anche dalla rivalutazione del principio di sussidiarietà dell'intervento penale, in un settore già di per sé ipertrofico come quello dei reati contro il patrimonio²⁰.

La necessità che l'oggetto materiale del reato sia suscettibile di valutazione economica consente di configurare il dolo specifico di profitto come limite alle possibilità di appagamento che derivino dal dominio su di un bene²¹. Occorre che la cosa possa fornire all'agente una forma di soddisfazione, anche spirituale, che risulti pecuniariamente valutabile, per procurarsi la quale l'uomo medio sia disposto a rinunciare a una corrispondente utilità in denaro. Se ne ricava, quindi, che un bene che presenti una rilevanza esclusivamente affettiva e soggettiva non possa formare oggetto di furto.

L'interpretazione restrittiva del dolo specifico del furto è suffragata altresì dal rilievo per cui il profitto debba essere riferito al bene, ossia al suo godimento, non già al mero impossessamento dello stesso²².

Che lo scopo avuto di mira dall'agente debba realizzarsi mediante un'attività da intraprendersi dopo la consumazione del reato emerge dalla stessa formulazione dell'art. 624 c.p.: in esso la particella pronominale contenuta nell'espressione "al fine di trarne profitto" va riferita alla cosa mobile altrui, unico sostantivo di cui essa può tener luogo, non già all'impossessamento.

La tesi trova conferma anche nel dato sistematico: il disposto dell'art. 626 c.1 n.1 c.p. prende in considerazione una specie del fine di profitto, ossia l'ipotesi in cui il colpevole abbia agito allo "scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta". Dal rapporto di specialità che lega la fattispecie circostanziata al delitto base si ricava che anche quest'ultimo debba essere connotato dallo scopo d'uso, che sia permanente o temporaneo, purché non seguito dalla restituzione del bene. Nondimeno, non è possibile ricomprendere nel fine di profitto il non uso, perché altrimenti quest'ultimo sarebbe considerato più grave dell'uso momentaneo. Quindi, occorre evitare di contraddire la scelta legislativa insita nel

²⁰ CANESTRARI-GAMBERINI-SGUBBI-INSOLERA-MAZZACUVA-VASTORTONI-TAGLIARINI, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 1998, 543.

²¹ PECORELLA, *Dei delitti contro il patrimonio*, cit., 636.

²² GELARDI, *Il dolo specifico*, cit., 174; LANZI, *Voce Furto*, in *Enc. Giur.*, vol. XIV, Roma, 1989, 7; ALBANESE, *Voce Furto*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1969, 351.

riconoscimento di un minor disvalore nel godimento temporaneo ai sensi dell'art. 626 c.1 n.1 c.p..

Non vi è furto, dunque, se la condotta sia compiuta per un fine diverso dall'uso della cosa, come nell'ipotesi in cui l'agente si impossessi delle chiavi di un deposito per impedire a un pittore rivale di spedire le proprie opere a un'esposizione.

Di conseguenza, il fine di profitto si può identificare nello scopo di fare uso della cosa sottratta che abbia un valore economico. Invero, il godimento della cosa è il modo di essere essenziale e necessario del profitto ed è passibile di considerazione economica perché il bene sottratto deve presentare un valore economico. Ne consegue che il vantaggio che si ritrae dal godimento dello stesso non possa assumere una natura indefinita, ma debba avere carattere propriamente patrimoniale²³.

A suffragio della lettura necessariamente economico-patrimoniale si osserva, infine, che se il concetto di profitto fosse equivalente a quello più ampio di vantaggio non si comprenderebbe perché il legislatore faccia un uso difforme di tali termini non solo all'interno di disposizioni diverse, ma anche nella medesima fattispecie incriminatrice. In particolare, l'art. 416-bis c.2 c.p. fa riferimento, nel definire l'associazione di tipo mafioso, al fine di realizzare "profitti" o "vantaggi" quale scopo perseguito da coloro che si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Nel tipizzare le due finalità la disposizione ne impedisce l'assimilazione: con l'uso della disgiunzione "o" fa chiaramente emergere l'alterità dei concetti. Ne deriva che l'unica lettura sostenibile per evitarne la potenziale sovrapposizione sia ritenere che il profitto risulti connotato da quel carattere patrimoniale che è, invece, estraneo al vantaggio. Quindi, l'uno si identifica nell'incremento patrimoniale, l'altro nell'utilità di qualsivoglia natura²⁴.

Le considerazioni svolte rendono condivisibile l'interpretazione restrittiva del concetto di "profitto" che evita la trasformazione del furto in un reato a dolo generico.

²³ GELARDI, *Il dolo specifico*, cit., 178-179.

²⁴ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte speciale*, cit., 73; AMARELLI, *Furto in I reati contro il patrimonio*, cit., 69; GELARDI, *Il dolo specifico*, cit., 175; GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, cit., 112.

Nondimeno, occorre scongiurare i vuoti di tutela che si creerebbero laddove si condividesse la lettura rigorosa, proposta da una dottrina minoritaria, che circoscrive il profitto al solo vantaggio economico ed esclude l'integrazione del dolo specifico anche quando si persegua un incremento strumentale del patrimonio²⁵. Una simile soluzione non sarebbe corroborata nemmeno dalla formulazione dell'art. 624 c.p. che, invero, non qualifica in senso strettamente economico il profitto oggetto del dolo specifico.

Di conseguenza, le contrapposte esigenze di conservazione della struttura normativa del reato e di prevenzione di inammissibili deficit di tutela penale inducono a patrocinare la tesi mediana che patrimonializza il concetto di profitto e, al contempo, vi riferisce i casi di arricchimento strumentale al soddisfacimento di interessi anche solo morali.

La conclusione è favorita dalla lettura costituzionalmente orientata del concetto di patrimonio, elaborata al fine di ovviare agli inconvenienti che conseguirebbero all'accoglimento delle concezioni strettamente economica o economico-giuridica dello stesso.

Infatti, dalla nozione puramente economica, che vi ricomprende il complesso dei beni economicamente valutabili appartenenti in forza di un diritto o di un rapporto di fatto a una persona, deriverebbe la negazione di tutela penale per le situazioni che abbiano un contenuto affettivo e per le cose che non presentino un valore di scambio, ma di mero uso. Al contrario, dalla definizione economico-giuridica dello stesso, che vi riconduce il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili, conseguirebbe un vuoto di tutela per i beni che presentino un contenuto puramente affettivo.

L'interpretazione conforme a Costituzione colloca al centro del sistema la tutela della persona e della sua dignità e impedisce di accogliere una nozione di patrimonio che si limiti al complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili²⁶. Ne consegue l'elaborazione della concezione giuridico-funzionale-personalistica che riferisce alla nozione di patrimonio il complesso dei rapporti giuridici facenti capo a una persona e aventi a oggetto beni dotati di una

²⁵ LEONE, *Per una revisione del concetto di «profitto» nel delitto di furto*, in *Scritti giuridici in onore di V. Manzini*, Padova, 1954, 285 ss.

²⁶ CARMONA, *I reati contro il patrimonio*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, cit., 159.

funzione strumentale a soddisfare bisogni umani, materiali o spirituali²⁷: economici, affettivi, religiosi, artistici, letterari, scientifici, solidaristici, erotici, ecc.

Quindi, il fine di profitto deve essere inteso come lo scopo dell'agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di soddisfare un bisogno umano anche solo meramente morale.

Di conseguenza, il reato non sussiste ove la finalità perseguita dal reo non assuma una connotazione patrimoniale.

Per esempio, non integra il delitto di cui all'art. 624 c.p. la condotta di colui che sottragga il biglietto aereo per impedire all'amante di partire, senza l'intento di utilizzarlo o di ottenerne il rimborso. Invece, dovrà ritenersi sussumibile nel furto la sottrazione di un'opera d'arte determinata non già dalla finalità di rivenderla, ma da quella di ricavarne un piacere estetico. Infatti, la condotta è stata orientata dalla finalità di realizzare una rottura della logica del mercato: l'agente vuole sottrarsi all'esborso economico che dovrebbe ordinariamente sostenere per l'acquisizione lecita dell'opera, seppure se ne appropri per soddisfare un interesse estetico e non meramente speculativo.

5. Considerazioni conclusive. Le argomentazioni svolte rendono condivisibile l'interpretazione restrittiva del "fine di profitto" cui aderisce la seconda delle sentenze in esame.

Si sostiene così la tesi che patrimonializza il fine di profitto e lo identifica nello scopo dell'agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori finalità conseguibili in virtù della capacità strumentale della cosa sottratta di soddisfare bisogni materiali o spirituali della persona.

Tale lettura consente, infine, di attribuire piena logicità alla tesi giurisprudenziale che richiede un accertamento rigoroso del fine perseguito dal reo.

Invero, se è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p. la sola condotta volta al conseguimento di un incremento patrimoniale, allora è opportuno verificare quale specifico scopo abbia perseguito l'agente. Si dovrà accertare,

²⁷ GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, cit., 3; SICCARDI, *Il fine di profitto nei delitti contro il patrimonio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 357 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, 62 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2021, 20; AMARELLI, *Furto*, in *I reati contro il patrimonio*, cit., 11 ss.

quindi, se il reo abbia agito al fine di evitare l'esborso patrimoniale necessario per acquisire i beni nel libero mercato.

Al contrario, se si seguisse l'opposta tesi onnicomprensiva si rischierebbe di incorrere nella contraddizione logica di reputare il profitto sussistente *in re ipsa*, ma, al contempo, di pretendere l'accertamento concreto e specifico da parte del giudice. Infatti, se il fine di profitto fosse ravvisato nel perseguimento di qualsivoglia vantaggio, sia patrimoniale sia morale, esso dovrebbe ritenersi sempre integrato, perché non è razionalmente sostenibile che un individuo agisca se non per procurarsi un vantaggio o un piacere.

Si segnala, infine, che su impulso della Sezione V penale della Corte di Cassazione la questione relativa al significato da attribuire al "fine di profitto" è stata rimessa alle SS.UU., la cui decisione potrebbe orientare il futuro interprete verso strade più sicure²⁸.

NICOLÒ GRANOCCHIA

²⁸ Cass., Sez. V, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 693.